

COMUNE DI AURIGO

STATUTO

(approvato con delibera di C.C. n. 3 del 30/3/2004).

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Art. 1 La Comunità e l'autonomia

1. Il Comune di Aurigo, rappresenta la comunità di coloro che vivono sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico.
2. Il Comune è ente autonomo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente Statuto. In base al principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze, e rappresenta ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione e/o alla Provincia.
3. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte delle programmazioni regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

Art. 2 Principi programmatici

1. Il Comune, nella cura degli interessi della Comunità, si ispira ai principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale operando per promuovere a livello locale l'uguaglianza, la libertà, la pari dignità dei cittadini, nonché i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. In particolare, esso

favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune informa la propria azione al principio di solidarietà al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona umana.

3. Il Comune opera per il conseguimento da parte dei cittadini e della comunità delle seguenti finalità:

a) la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici locali, a tutela del proprio patrimonio di storia e di tradizioni e dei caratteri distintivi della società civile.

b) la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono.

c) la protezione e l'accrescimento delle risorse ambientali e naturali, che caratterizzano il territorio, al fine di renderle fruibili dai cittadini e di migliorare la qualità della vita.

d) la tutela delle persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli e in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio

e) il sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione

f) la tutela della famiglia

g) la promozione e partecipazione ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo del territorio

h) la promozione dei rapporti di collaborazione e scambio con altre nazioni, anche attraverso forme di gemellaggio.

Art. 3 Pari opportunità

1. Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dalla legge 10.4.1991, n.125, assicura la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Capo II - CARATTERISTICHE COSTITUTIVE

Art. 4 Sede

1. La sede del Comune è sita in via San Paolo, 11. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. In essa si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi comunali.

2. Il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in altro luogo, esclusivamente in casi eccezionali per esigenze particolari.

Art. 5. Territorio

1. Il territorio comunale si estende per Km² 9,46 confinante con i Comuni di Borgomaro, Rezzo e Pieve di Teco.

2. Costituiscono frazioni del Comune Poggialto e Guardiabella che sono riconosciute storicamente dalla comunità.

Art. 6. Stemma – Gonfalone - Fascia tricolore

1. Il Comune ha, come suo simbolo distintivo, il gonfalone e lo stemma concessi con Decreto dal Presidente della Repubblica del 12 aprile 1988. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

2. La fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra, è elemento distintivo del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice-Sindaco nell'uso del distintivo. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco debba essere individuato attraverso questo speciale e solenne distintivo.

Capo III - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 7 Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità, garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito della Costituzione e dei principi fissati dalla legge. Ad esso devono conformarsi i Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Art. 8 I regolamenti

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della Costituzione, dei principi fissati dalla legge e dalle disposizioni contenute nel presente Statuto.

2. Il Comune svolge la potestà regolamentare, riconosciuta dall'art. 117 della Costituzione, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

3. La Giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

4. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'Albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

5. Tutti i regolamenti comunali debbono essere raccolti e conservati presso l'Ufficio di segreteria e possono essere liberamente consultati dai cittadini.

TITOLO II - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

Capo I - FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 9 La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso esplicito riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Aurigo:

a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Aurigo o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

Art. 10 Organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione, di tipo territoriale o tematico, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire nell'attività di indirizzo dell'Amministrazione comunale, riconoscendo loro funzioni di carattere consultivo, di iniziativa e di proposta per gli atti di competenza del Consiglio comunale

2. E' istituito presso il Comune un apposito registro delle associazioni e dei comitati con cui il Comune mantiene attivamente rapporti di collaborazione al fine di promuovere l'attività turistica e culturale.

3. Con apposito regolamento sono determinate le modalità di iscrizione, senza spese, nell'apposito registro comunale degli organismi di partecipazione previa adozione di uno Statuto che non sia in contrasto con lo Statuto comunale.

4. Il Comune sostiene l'attività degli organismi di partecipazione anche attraverso la concessione agevolata di spazi pubblici, nei limiti delle disponibilità del patrimonio comunale.

Capo II - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 11 Diritto di petizione

1. I cittadini hanno diritto di presentare all'Amministrazione, petizioni ampiamente motivate che riguardino materie di interesse generale, problemi di particolare gravità o di interesse pubblico,

2. Tali petizioni se sono sottoscritte da almeno 100 firme sono rimesse al Presidente del Consiglio, che ne cura l'inserimento all'ordine del giorno della prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. Il Consiglio, investito della discussione, adotta le conseguenti determinazioni dopo che la petizione sia stata illustrata dal primo firmatario.
4. I cittadini hanno diritto di presentare istanze e proposte ai responsabili amministrativi ed ai funzionari di ogni ordine e grado, che sono tenuti a dare adeguate e tempestive risposte.

Art. 12 Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono consultare i cittadini, gli enti, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali e le organizzazioni di volontariato, nelle forme ritenute più idonee, ogni qualvolta debbano approvare atti riguardanti la collettività e/o di rilevanza sociale.
2. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, in frazioni od in ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.
3. Le Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
4. Non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
5. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
6. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti pubblici.

Art. 13 Referendum

1. Il referendum è disciplinato dal presente Statuto ed da apposito regolamento. Con il referendum tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, provvedimenti, regolamenti, norme statutarie e in merito a valutazioni e indicazioni circa l'attività e il funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o il proprio dissenso.

2. I referendum sono ammessi dal Consiglio, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. La richiesta di referendum, in ordine a deliberazioni della Giunta o del Consiglio, deve essere presentata da almeno un ventesimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Possono essere oggetto di referendum tutte le materie di competenza del Consiglio e della Giunta, con esclusione delle seguenti:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante Organiche del personale e relative variazioni;

b) bilancio, tributi locali, contabilità, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

c) elezioni, designazione, nomine e revoche di rappresentanti del Comune e del Consiglio;

d) regolamento per il funzionamento del Consiglio e della Giunta.

5. I referendum, indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. Il referendum è valido se allo stesso partecipa almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei.

8. Il Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Art. 14 L'azione popolare

1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.

Capo III - IL DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 15 Il diritto di accesso agli atti amministrativi

alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità e con i limiti stabiliti dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
3. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento.

TITOLO III - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 15 Gestione associata di funzioni e servizi

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire nella gestione livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione

ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesti.

3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia o la Comunità montana dell'Olivo, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.

4. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

Art. 16 Convenzioni

1. Il Consiglio, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e le garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.

4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e dei beni di dotazione nonché le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla scadenza.

5. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti. Possono altresì essere delegati ad enti sovracomunali od a

comuni contermini l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 17 Consorzi

1. Per la gestione associativa di uno o più servizi il Consiglio può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che disciplina i fini e la durata consorzio nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo statuto del consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Il Sindaco, od un suo delegato, fa parte dell'Assemblea consortile con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

4. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo sugli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando equiparati gli atti dell'assemblea a quelli del Consiglio e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 18 Unione tra Comuni

1. Il Comune di Aurigo promuove iniziative atte a costituire l'Unione con i Comuni contermini, al fine di esercitare congiuntamente alcune funzioni di competenza di ciascun ente.

2. La costituzione dell'Unione, da realizzarsi secondo i termini previsti dalla legge, è finalizzata a creare una rete permanente di cooperazione tra i Comuni aderenti, in grado di realizzare sia economie di azione che di scala, nonché l'integrazione dell'azione politica per quanto attiene, in particolare, alle funzioni in materia di pianificazione territoriale, ed alla gestione di servizi a rete, quali lo smaltimento dei rifiuti, i servizi informatici e informativi, i servizi ambientali, i servizi alla persona.

Art. 19 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il Sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.
2. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.
3. Per le modalità, i contenuti e le procedure inerenti gli accordi di programma si rinvia alle disposizioni di legge.

TITOLO IV - ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI

DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Capo I - GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 20 Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottando gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 21 Norme di comportamento degli amministratori

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione

diretta ed immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario comunale che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.

Capo II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22 Ruolo e funzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione della Comunità, dalla quale è eletto.
2. L'elezione, la convalida degli eletti, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.
3. Svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.
4. Le funzioni e le competenze del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
5. Il Consiglio impronta la sua attività complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
6. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 23 Organizzazione e funzionamento del Consiglio – Rinvio al Regolamento consiliare

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento consiliare.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
4. I consiglieri debbono costituirsi in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto capogruppo. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capo-gruppo il consigliere anziano del gruppo.
5. Le funzioni e le competenze del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
6. Hanno diritto di proporre deliberazioni al Consiglio: il Sindaco, la Giunta comunale, ciascun Consigliere.
7. In ogni caso le proposte di atti deliberativi del Consiglio che comportano impegni di spesa debbono essere corredate dall'analisi dei costi e dall'indicazione dei mezzi di copertura e dei pareri necessari.
8. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 24 Attribuzioni e competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico-amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo Statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalla legge.
3. Il Consiglio, nei modi disciplinati dal presente Statuto, partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti sui temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

5. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane e straniere, non residenti nel Comune di Aurigo, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti

Art. 25 Attività d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale

1. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:

- a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;
- c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
- d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) con l'espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività
- h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione
- i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

- l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge ed il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo
- m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune di Aurigo
- n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

Art. 26 Attività di controllo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale attraverso:

- a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
- b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
- c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
- e) la relazione annuale del revisore dei conti.

2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.

Art. 27 Entrata in carica dei consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. Entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La convalida dell'elezione dei Consiglieri viene effettuata come primo atto nella prima adunanza del Consiglio comunale.

4. La prima adunanza deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 28 Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio, ne tutela la dignità, assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite. Promuove e coordina i rapporti del Consiglio con la Giunta e con il Revisore dei Conti, le istituzioni, le aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

2. Il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio fa osservare il regolamento, giudica della ricevibilità delle proposte, dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, uno della maggioranza e uno della minoranza, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

Art. 29 Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti adottati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale

2. Ogni consigliere, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio, presentando al Presidente del Consiglio motivata richiesta scritta;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

3. Nell'esercizio del loro mandato, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del loro mandato, gratuitamente e dietro semplice richiesta scritta, nel rispetto dell'obbligo per il consigliere di osservare il segreto sulle notizie ed sugli atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

4. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il consigliere ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende ed enti o istituzioni dipendenti dallo stesso e ha diritto di ottenere anche da soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi pubblici comunali tutte le notizie, le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, e di prendere visione dei documenti in possesso di questi, nonché di averne copia.

5. Il Comune assicura l'assistenza processuale ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori, che si trovano implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

6. Ai consiglieri spetta, secondo quanto previsto dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

7. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento sui fatti in discussione ma senza diritto di voto, e senza essere computati tra i presenti della seduta.

Art. 30 Decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui ai successivi commi, decade dalla carica.

2. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 31 Cessazione e sospensione dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.

2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, nei casi previsti dalla legge, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.

3. In tutti i casi nei quali la legge prevede che con lo scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.

Capo III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 32 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la preside, e da un numero di assessori che non deve essere superiore a quattro unità.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il ViceSindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, dopo il giuramento.
3. Il Sindaco, ove scelga gli assessori tra soggetti esterni al Consiglio, dà atto nel provvedimento di nomina che ciascuno di essi è in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 33 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di gestione.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Sono, altresì, di competenza della giunta:
 - a) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

- b) la predisposizione dello schema di bilancio di previsione con i relativi allegati
- c) l'adozione del piano esecutivo di gestione
- d) le deliberazioni, in via d'urgenza, delle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza
- e) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare
- f) le deliberazioni di concessioni di contributi ed altri interventi in favore di iniziative e manifestazioni a sostegno di attività culturali, sociali ed economiche
- g) l'autorizzazione del Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune nelle controversie giudiziarie.

Art. 34 Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal ViceSindaco.
3. Alle adunanze della Giunta assiste il Segretario comunale.
4. Il verbale delle sedute della Giunta è sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 35 Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

1. I componenti della Giunta cessano dalla carica per incompatibilità , per dimissioni, per revoca o per fine mandato.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.
3. Le dimissioni di un Assessore debbono essere presentate per iscritto al Sindaco.
4. Salvi i casi di revoca degli assessori da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alla nomina della nuova, a seguito del rinnovo del Consiglio.

Capo IV - IL SINDACO

Art. 36 Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini.
2. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili e necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione comunale. Svolge, altresì le funzioni di Ufficiale di Governo nello svolgimento delle funzioni di competenza statale secondo le previsioni di legge.
4. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di impulso sull'attività degli assessori.
5. Il Sindaco esercita, inoltre, tutte le competenze attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a) sovrintende al funzionamento delle diverse strutture organizzative. A tal fine, il Sindaco esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dello Statuto comunale e degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale
 - b) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di responsabili di area e di servizio e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge

c) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio, avendo cura di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna

b) in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, dei servizi e uffici pubblici, secondo la normativa vigente.

e) proclama il lutto cittadino, in occasione del decesso di persone che hanno illustrato la città nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario.

6. Il Sindaco può delegare le sue competenze e le sue attribuzioni agli assessori e può attribuire deleghe ed incarichi a consiglieri comunali o anche a cittadini estranei al Consiglio per attività che comportino una specifica esperienza e competenza professionale.

7. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 37 Linee programmatiche di governo del Sindaco

1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco.

3. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e

modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato.

Art. 38 Dimissioni ed impedimento del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono indirizzate al Consiglio e presentate al Segretario comunale, che ne cura l'acquisizione immediata al protocollo. Esse producono gli effetti previsti dalla legge.
2. L'impedimento si ha tutte le volte che il Sindaco, per qualsiasi motivo, non sia in grado di svolgere le funzioni connesse alla carica.
3. L'impedimento è temporaneo quando l'assenza, debitamente giustificata, si protrae per non più di mesi dodici.
4. L'impedimento è permanente quando l'assenza, quantunque debitamente giustificata, si protrae oltre il termine di cui al precedente terzo comma.
5. L'accertamento dell'impedimento permanente è avviato dopo quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo.
6. La procedura per la verifica dell'impedimento viene avviata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, che, chiede, di volta in volta, la convocazione del Consiglio, che è riunito in via d'urgenza.
7. Il Consiglio si pronuncia, in seduta segreta, dichiarando espressamente l'esistenza del presupposto per l'impedimento permanente del Sindaco.
8. La deliberazione, notificata al Sindaco o ad uno dei suoi familiari o a parenti entro il quarto grado civile, è inviata, dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, all'organo individuato dalla legge per l'avvio del procedimento di decadenza del Sindaco stesso e di scioglimento del Consiglio.

Art. 39 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di commissario ai sensi di legge.

Art. 40 Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, tutte le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 41 Autonomia organizzativa

1. Il Comune, con proprio regolamenti, in conformità al presente statuto, disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale.
2. Nell'ambito delle leggi, nonché del regolamento, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Art. 42 Indirizzo politico e gestione amministrativa

1. Gli organi elettivi del comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati all'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti,
2. Spettano ai dirigenti e ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non

ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario.

Art. 43 Linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici

1. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:

- a) principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi gestionali mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- b) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
- c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
- d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
- e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
- g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
- h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;

i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti.

Art. 44 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale - in base alle disposizioni di legge - esercita le funzioni di collaborazione, assistenza e consulenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, assicurandone la corretta ed uniforme applicazione.

2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi ne coordina l'attività.

3. Il segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

- esprime il parere di regolarità, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;

- esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi in cui il Sindaco gli conferisca le relative funzioni.

4. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 45 I Responsabili di Area

1. Spetta ai responsabili di area la direzione degli uffici e dei servizi secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli organi

gestionali mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Sono attribuiti ai responsabili di area e di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco .

4. I responsabili di area sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

TITOLO VI - SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI

Art. 46 Controllo preventivo sugli atti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 47 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 48 Il controllo strategico

1. E' istituito un ufficio per il controllo strategico con il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il raggiungimento degli obiettivi nonché la corretta ed economica gestione delle risorse.
2. Svolge il servizio per il controllo strategico al fine di supportare in piena autonomia gli organi di governo dell'Ente, verificando l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico, effettuando a tal fine il controllo ed il monitoraggio sulla gestione complessiva del Comune

3. L'ufficio è costituito dal segretario comunale e da almeno un responsabile di area dell'ente. Qualora ciò non risulti possibile e il Comune disponga delle risorse necessarie può essere integrato da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.

4. L'ufficio riferisce agli organi di indirizzo politico attraverso relazioni semestrali sulle risultanze delle analisi effettuate, nonché sulla identificazione degli eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi, sulle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, sui possibili rimedi.

Art. 49 Controllo di gestione

1. Il Nucleo di valutazione, istituito con delibera di giunta, esercita il controllo di gestione verificando periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione è effettuato per l'intera attività amministrativa e gestione del comune ed è svolto con cadenza periodica non superiore a sei mesi. Si articola nelle seguenti fasi:

a) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi

b) rilevazione dei risultati raggiunti

c) verifica dei dati e dei risultati in rapporto al piano dettagliato degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il Nucleo di valutazione redige semestralmente una relazione sul monitoraggio effettuato e invia una copia al Sindaco e al Consiglio comunale.

TITOLO VII - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Capo I - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 50 Autonomia finanziaria e principi di contabilità

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3. Il Comune ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative alle tariffe per imposte, tasse, diritti, canoni e corrispettivi dei servizi, distribuendo il relativo carico in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
4. Le risorse acquisite, mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune, secondo le previsioni del bilancio.
5. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non possono essere effettuate con le risorse di cui al precedente comma e che comportano oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.
6. La gestione finanziaria e contabile è disciplinata da apposito Regolamento di contabilità.

Art. 51 Il regolamento di contabilità

1. Il Regolamento di contabilità, nell'applicazione dei principi stabiliti dal presente statuto e dalla legge, stabilisce le modalità per lo svolgimento del servizio economico finanziario del Comune, il servizio di tesoreria e degli altri servizi del Comune, che comportano maneggio di denaro, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
2. Il regolamento di contabilità, in particolare:
 - a) assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione

- b) stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile
- c) disciplina le modalità con le quali vengono resi pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati
- d) disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni ove si manifestino situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio
- e) prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare
- f) prevede strumenti di finanza innovativa
- g) contiene ogni altra previsione di legge.

Art. 52 La programmazione finanziaria e il bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge e/o dal regolamento di contabilità il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

Art. 53 Il piano esecutivo di gestione

1. La Giunta, tenendo conto delle decisioni assunte dal Consiglio in sede di approvazione degli strumenti di bilancio, predispone annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione e il piano risorse e obiettivi, determinando gli obiettivi gestionali da conseguire nel corso dell'esercizio.
2. Gli obiettivi vengono assegnati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai dirigenti e/o ai responsabili di area e di servizio.

Art. 54 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei conti è organo di controllo tecnico - consultivo del Comune.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di Statuto, a suo incarico.
3. L'organo di revisione svolge le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, collaborando con il Consiglio nelle sue funzioni di controllo ed indirizzo; esso partecipa, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti. I pareri sono richiesti e resi per scritto.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, nonché di assistere alle sedute del Consiglio nel corso delle quali si esaminano il bilancio di previsione, con i relativi allegati, ed il rendiconto di gestione.
5. Il Revisore adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto di gestione.

7. Il Revisore dei conti, su incarico del Sindaco, può svolgere indagini amministrative sullo svolgimento di un servizio dell'ente.

8. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento del Collegio e l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 55 Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Nella relazione di accompagnamento, la Giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.

Art. 56 Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che può essere affidato ad un istituto di credito.

2. I rapporti con il Tesoriere, ivi compresa la durata dell'affidamento, sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e da apposita convenzione deliberata dal Consiglio.

TITOLO VIII - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57 Principi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità, nelle forme consentite dalla legge.

2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati con criteri che consentano di rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, di rendere i servizi effettivamente accessibili, di garantire, in conformità degli obiettivi stabiliti dagli organi di

governo del Comune, adeguati standard qualitativi delle prestazioni, di informare gli utenti sulle condizioni e le modalità di accesso ai servizi medesimi.

3. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal consiglio comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

4. Il consiglio comunale approva unitamente alla relazione previsionale e programmatica corredata al bilancio preventivo il piano generale dei servizi pubblici svolti dal Comune. Il piano deve indicare le caratteristiche e le dimensioni dei servizi, la forma di gestione scelta, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità da perseguire, il piano finanziario di intervento e di gestione.

5. Il Comune, in applicazione dei principi di decentramento e sussidiarietà previsti dalla legge, attua e favorisce, sulla base delle norme regionali, l'organizzazione a livello sovracomunale dei servizi per ambiti territoriali ottimali. Lo stesso favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile attraverso le sue diverse componenti: cittadini, famiglie e formazioni sociali.

Art. 58 Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali a totale o prevalente capitale pubblico locale per la gestione di servizi pubblici. Il Comune può altresì partecipare, anche con quote di minoranza a società di capitali aventi come scopo l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche. Le modalità di partecipazione a società miste con quota non maggioritaria del Comune è regolata dalle norme vigenti in materia.

2. Sono sottoscritte con le società partecipate apposite convenzioni, il cui schema è approvato dal consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

3. Gli amministratori della società sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale scelti al di fuori di esso tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale.

Art. 59 Azienda speciale

1. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto deliberato dal consiglio comunale. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

2. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, è determinato dallo statuto dell'azienda. Gli stessi sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del consiglio comunale, tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale.

6. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'azienda sono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco e restano in carica sino alla nomina dei successori. Possono essere revocati dal Sindaco per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale o per documentata inefficienza, ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda stessa. Alla sostituzione dei singoli membri del consiglio di

amministrazione, o dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco.

7. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto dell'azienda.

Art. 60 Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per la gestione di uno o più servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. La delibera del consiglio comunale che costituisce l'istituzione è approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Essa specifica l'ambito di attività della istituzione ed individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla istituzione medesima.

3. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento approvato dal consiglio comunale, che determina, le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e tutto quanto riguarda l'istituzione medesima.

4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento di contabilità del Comune. I revisori dei conti del Comune esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

5. Sono organi dell'Istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di tre membri compreso il presidente. La nomina del presidente e del consiglio di amministrazione è effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi del consiglio comunale. I candidati alla carica sono scelti al di fuori del consiglio comunale tra persone che abbiano i requisiti per la eleggibilità a consigliere comunale.

7. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Sindaco per gravi irregolarità nella gestione o per esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale o per documentata inefficienza, ovvero per pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda stessa. Alla sostituzione dei singoli membri

del consiglio di amministrazione, o dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco con le modalità previste per la nomina.

8. Il direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione e gestione della stessa. E' nominato dal Sindaco.

Art. 61 La gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposito regolamento il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con le maggioranze e le procedure previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio congiuntamente a quella di approvazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto acquista efficacia con l'entrata in vigore del nuovo.

Art. 63 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito degli estremi dell'esecutività e della pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio e la Giunta promuovono le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.